


COMUNE DI BRUNATE

Provincia di Como



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO



Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 02 del 24.02.2016

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - Campo di applicazione, finalità e definizioni
- ARTICOLO 2 - Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni
- ARTICOLO 3 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione
- ARTICOLO 4 - Istanza per l'autorizzazione
- ARTICOLO 5 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione ordinaria e d'urgenza

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI, CONCESSIONARI O GESTORI DI RETI DI SERVIZIO O DEI PRIVATI

- ART 6 - Polizza fidejussoria
- ARTICOLO 7 - Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia
- ARTICOLO 8 - Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI, CONCESSIONARI O GESTORI DI RETI DI SERVIZIO O DEI PRIVATI AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI, CONCESSIONARI O GESTORI DI RETI DI SERVIZIO O DEI PRIVATI

- ARTICOLO 9 - Rottura manto e scavi
- ARTICOLO 10 - Riempimenti
- ARTICOLO 11 - Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso
- ARTICOLO 12 - Ripristino pavimentazioni in macadam (ghiaia).

PAVIMENTAZIONI PEDONALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

- ARTICOLO 13 - Rottura manto e scavi
- ARTICOLO 14 - Riempimenti
- ARTICOLO 15 - Ripristino pavimentazioni

PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO DI QUALUNQUE GENERE E TIPO

- ARTICOLO 16 - Disfacimento pavimentazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

- ARTICOLO 18 - Periodi di esecuzione dei lavori
- ARTICOLO 19 - Continuità dei lavori e sanzioni per eventuali inadempienze
- ARTICOLO 20 - Certificazioni dei materiali
- ARTICOLO 21 - Vigilanza e verifica finale
- ARTICOLO 22 - Sanzioni
- ARTICOLO 23 - Oneri a carico del richiedente
- ARTICOLO 24 - Responsabilità e obblighi

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Campo di applicazione, finalità e definizioni

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'esecuzione dei lavori di manomissione delle sedi stradali, marciapiedi, parcheggi, etc. di proprietà comunale e di tutte le aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare ed ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.

L'autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l'occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione stradale.

ARTICOLO 2 - Ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni

L'Ufficio Tecnico Comunale, ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento, provvederà al rilascio delle autorizzazioni alla manomissione su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito.

ARTICOLO 3 - Soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione

Debbono richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico i soggetti privati nonché gli enti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico, di seguito denominato RICHIEDENTE, - acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, gas di città – relativi ad interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private.

ARTICOLO 4 - Istanza per l'autorizzazione

Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in questo regolamento .

La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, è diretta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed è munita di n. 1 marca da bollo ordinaria; dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando:

1. i dati anagrafici del richiedente;
2. i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria;
3. la documentazione progettuale in duplice copia contenente:
 - a. planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l'esatta ubicazione dei lavori;
 - b. le reti tecnologiche presenti;
 - c. sezioni trasversali in scala 1:200 della strada e delle sue pertinenze;
 - d. caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità);
 - e. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
 - f. eventuali particolari costruttivi significativi;
4. idonea documentazione fotografica dell'area stradale interessata dai lavori;
5. la durata dei lavori;
6. il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l'accettazione dell'incarico;
7. l'indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero assegnati a più imprese;
8. eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi.

ARTICOLO 5 - Termini e modalità del procedimento di autorizzazione ordinaria e d'urgenza

La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire.

Il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il parere di diniego dovrà essere supportato da valida motivazione.

La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui all'articolo 4 è motivo di sospensione della pratica e dei termini.

Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta.

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante.

Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell'autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.

Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'articolo 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio. Nel provvedimento di autorizzazione verrà indicato di volta in volta il termine di ultimazione dei lavori.

Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico.

Sono considerati d'urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell'erogazione del pubblico servizio.

L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata – sotto condizione risolutiva – a seguito dell'invio di comunicazione, anche mediante fax, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi.

La comunicazione in questo caso deve essere inviata contestualmente ai seguenti settori dell'amministrazione comunale:

- all'Ufficio Tecnico - Settore Manutenzioni;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

Entro i successivi 3 giorni il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione d'urgenza, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l'avveramento della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell'autorizzazione provvisoria rilasciata.

Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d'urgenza e saranno soggetti alle procedure previste dal TITOLO III del presente regolamento.

La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI, CONCESSIONARI O GESTORI DI RETI DI SERVIZIO O DEI PRIVATI

ART 6 - Polizza fidejussoria

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi previsti dal presente titolo, apposita polizza fidejussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nelle presenti linee guida.

La garanzia, da presentare entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla fine di ciascun anno, ma anche durante lo stesso, l'Amministrazione verificherà l'ammontare dei ripristini da garantire, riservandosi di far aggiornare l'importo della fideiussione qualora la stessa si rivelasse insufficiente.

L'Amministrazione procederà ad escutere parzialmente o completamente la polizza nei seguenti casi:

- a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'Amministrazione Comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
- b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
- c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche o eventualmente predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta.

Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

Il richiedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

L'importo della polizza fidejussoria a garanzia di cui al comma 1, sarà determinato nel seguente modo:

- per le società, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico € 10.000,00 e l'efficacia della stessa sarà annuale tacitamente rinnovabili da integrarsi qualora i valori dei ripristini siano superiori alla garanzia fidejussoria.
- per i privati è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da ripristinare ed è stabilito sulla base dei prezzi unitari indicati nell'allegato A.

ARTICOLO 7 - Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia

Il richiedente titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il direttore dei lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune di Brunate l'ultimazione dei lavori certificandole la regolarità esecutiva e contestualmente a presentare istanza di svincolo della fideiussione di cui all'articolo 6.

A seguito di verifica favorevole, si procederà allo svincolo della fideiussione Decorsi sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata dall'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato

Nei casi elencati nel precedente articolo 6, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione al fine di provvedere agli interventi sostitutivi.

Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezziario della Camera di Commercio di Como riferiti all'anno solare di riferimento alle superfici di ripristino valutate secondo le modalità del presente regolamento.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI, CONCESSIONARI O GESTORI DI RETI DI SERVIZIO O DEI PRIVATI AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI, CONCESSIONARI O GESTORI DI RETI DI SERVIZIO O DEI PRIVATI

ARTICOLO 9 - Rottura manto e scavi

Per superfici pavimentate in conglomerato bituminoso è prescritto di procedere al taglio del manto e del sottofondo con macchine a taglio continuo sino alla profondità di cm. 8.

Il taglio dovrà essere eseguito in modo netto e rettilineo e senza dissestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti si dovrà eseguire nuovamente il taglio prima del ripristino.

Ogni intervento dovrà quindi essere eseguito in maniera tale da assicurare il successivo ripristino delle pavimentazioni con perfetto, continuo e complanare raccordo con le parti limitrofe; quanto sopra anche per consentire la corretta esecuzione dei ripristini provvisori che dovranno comunque ricostituire corretto raccordo con la pavimentazione esistente assicurando, in attesa dei ripristini definitivi, la completa assenza di irregolarità delle pavimentazioni stradali.

Gli scavi verranno di norma eseguiti con l'utilizzo di mezzi meccanici con le più moderne tecniche disponibili per assicurare il minor disagio all'utenza e dovranno essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno cm. 100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 tonn.

In prossimità degli attraversamenti di servizi, ed ove sarà comunque ritenuto necessario, gli scavi dovranno essere eseguiti a mano.

- Modalità di esecuzione degli scavi

Gli scavi **devono essere eseguiti** longitudinalmente o perpendicolarmente all'asse della strada.

Gli scavi in senso longitudinale dovranno essere condotti a tratti successivi non più lunghi di ml. 50 (cinquanta) o comunque secondo lunghezze massime delle tratte preventivamente autorizzate e non potrà essere iniziato il tratto successivo se prima non si sarà provveduto al riempimento dello scavo ed alla ricostruzione del corpo del piano stradale lungo il tratto precedente.

Le dimensioni delle sezioni di scavo saranno quelle minime possibili per consentire una corretta esecuzione dei lavori, la profondità dovrà essere quella necessaria per consentire l'interramento dei collettori in base alle rispettive normative (es. norme CEI).

Gli scavi nel senso trasversale (attraversamenti) dovranno essere eseguiti in due o più tempi, interessando ogni volta un tratto non superiore alla metà della larghezza stradale, mantenendo ed assicurando così il transito sulla rimanente parte della carreggiata.

E' vietato procedere allo scavo delle parti successive prima di aver provveduto a ricostruire, in condizione di agevole transitabilità e dovuto decoro, il piano viabile di quelle precedenti.

Eventuali deroghe potranno essere concesse in presenza di sedi stradali di larghezza ridotta.

E' vietato interrompere gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati, questi dovranno essere assicurati e mantenuti con accorgimenti e mezzi idonei; in caso di effettiva impossibilità di assicurare detto transito si provvederà a presentare al Comando di Polizia Locale istanza per l'ottenimento di opportuna ordinanza di regolamentazione straordinaria della circolazione stradale; sarà sempre cura dell'esecutore dell'intervento apporre e mantenere in perfetto stato di efficienza qualsiasi tipo di segnaletica prescritta anche di avviso inerente qualsiasi tipo di modifica della circolazione stradale.

Per particolari esigenze connesse alla circolazione stradale, il Comune si riserva la possibilità di limitare le lavorazioni in ore particolari, diurne, notturne, e/o festive.

Fatte salve deroghe particolari il materiale di scavo non potrà essere depositato, neppure temporaneamente, sul suolo pubblico, ma dovrà essere posto direttamente su automezzo per il successivo trasporto a discarica.

Fatte sempre salve deroghe particolari il suddetto materiale non potrà essere impiegato per il riempimento degli scavi.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione degli scavi, venissero interessate tubazioni, di qualsiasi genere od altri manufatti si dovrà immediatamente avvertire l'Ente, Azienda o privato proprietario al fine di concordare con esso le modalità del ripristino che dovrà essere in ogni caso effettuato a perfetta regola d'arte al fine di garantirne la perfetta funzionalità.

In particolare, nel caso di tubazioni si dovrà provvedere a sostituire il tratto eventualmente danneggiato da bicchiere a bicchiere o da pozzetto a pozzetto con materiale idoneo e compatibile con le caratteristiche tecniche di quello esistente.

Nell'esecuzione dei lavori di cui sopra è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copricingoli in gomma.

ARTICOLO 10 - Riempimenti

Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato con materiale inerte (stabilizzato di cava opportunamente selezionato), di nuovo apporto; il materiale, come descritto, dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati successivi dello spessore massimo di cm. 30, con un adeguato inaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili); dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Le tubazioni di eventuali servizi preesistenti eventualmente intercettate durante le operazioni di scavo dovranno essere preventivamente protette da camicia di calcestruzzo ovvero da strato di sabbia secondo le indicazioni del proprietario delle stesse.

Nei casi di strade di 1° categoria e/o comunque soggette al transito di mezzi pesanti ed in ogni caso quando prescritto dai competenti servizi tecnici comunali il riempimento dovrà essere eseguito in calcestruzzo magro o con altro materiale indeformabile tipo Darafil o simili per uno spessore minimo di cm. 20 prima della stesa degli strati di conglomerato bituminoso.

E' fatto esplicito divieto di utilizzare il materiale risultante dallo scavo per il riempimento; su richiesta del Responsabile del procedimento dovrà essere prodotta opportuna documentazione atta a documentarne l'avvenuto smaltimento.

Considerata l'inevitabile correlazione tra modalità di esecuzione dei riempimenti e la formazione di successivi cedimenti, anche a ripristini definitivi eseguiti, si evidenzia la necessità da parte del Titolare dell'autorizzazione di assicurare, anche tramite la presenza di tecnici all'uopo incaricati, la regolare esecuzione dei riempimenti stessi in maniera tale da evitare la formazione nel tempo di avvallamenti, cedimenti ed irregolarità dei manti viabili.

In ogni caso il Titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere all'eliminazione di qualsiasi avvallamento e/o cedimento in prossimità degli scavi o comunque, a insindacabile giudizio dei competenti Uffici comunali, riconducibile all'intervento stesso anche se si dovesse verificare a distanza di tempo rispetto alla conclusione dei lavori.

ARTICOLO 11 - Ripristino pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito in due fasi:

- una prima fase costituente il "ripristino provvisorio";
- una seconda fase costituente il "ripristino definitivo".

Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito come segue:

- regolarizzazione del piano di posa dei conglomerati in prossimità degli scavi tramite taglio, con apposita macchina operatrice a lama rotante, della pavimentazione bituminosa circostante lo scavo in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare che inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse ponendo particolare attenzione al mantenimento della complanarità del ripristino provvisorio rispetto alle pavimentazioni adiacenti; analoga regolarizzazione dovrà essere assicurata anche per quanto riguarda quote di posizionamento di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti sia preesistenti che di nuova installazione;
- stesa di uno strato di conglomerato bituminoso semiaperto (binder) per uno spessore compresso minimo di cm. 8.

E' in ogni caso prescritto l'impiego di conglomerati "a caldo"; l'impiego di conglomerati "a freddo" dovrà essere limitato ad interventi di ridottissime dimensioni e previa esplicita autorizzazione del competente ufficio comunale.

Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito immediatamente dopo l'esecuzione della manomissione.

Il piano viabile ovvero il piano di calpestio dovrà in ogni caso essere mantenuto in perfetta sagoma provvedendo, nel caso di successivi cedimenti, all'esecuzione delle opportune ricariche da eseguirsi sempre con impiego di conglomerato bituminoso semiaperto (binder) sino al completo e definitivo assestamento degli stessi.

I suddetti interventi di ricarica dovranno essere eseguiti su iniziativa del Titolare dell'autorizzazione; in caso di inerzia il Responsabile del procedimento potrà richiederne l'esecuzione entro un termine stabilito che, se non rispettato, autorizzerà gli uffici stessi a provvedere direttamente in merito avvalendosi dell'escussione delle cauzioni e fidejussioni di cui ai precedenti articoli 12 e 14.

Il **ripristino definitivo** delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dal Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dell'intervento e dovrà essere realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

- Esecuzione di scarifica dello strato superficiale per uno spessore di circa 3 cm. Effettuata con apposite fresatrici a freddo ponendo particolare attenzione a che i bordi della stessa abbiano andamento rettilineo e privo di slabbrature. La scarifica dovrà essere estesa per una larghezza di m 2,50 per lato a partire dal bordo dello scavo così come esemplificato nell'allegato "A".
- Adeguamento delle quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti, sia preesistenti che di nuova installazione, al fine di porli in perfetta complanarità con la nuova pavimentazione;
- Messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordolatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati;
- Formazione del tappeto d'usura con impiego di conglomerato bituminoso del tipo chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm., conforme alle norme CNR, per uno spessore compreso di almeno cm. 3, steso a raso e perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente, previa pulizia e/o lavaggio a fondo della sede stradale e marciapiede eseguita con mezzi meccanici.

Particolare attenzione dovrà essere posta per evitare sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale la quale dovrà risultare, ad intervento ultimato, priva di ogni elemento di discontinuità (bombature, avvallamenti, slabbrature); non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua.

La sigillatura delle zone perimetrali del ripristino dovrà essere eseguita con speciale mastice di bitume composto da bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata), fornito in cantiere alla temperatura idonea di stesa, con le seguenti caratteristiche: penetrazioni a 25° (gradi centigradi) Dmm 30-40; punto di rottura (FRAAS) gradi cent. min - 18 - colato a caldo previa pulizia - asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Gli interventi di ripristino (manto e scarifica) dovranno essere eseguiti con le modalità previste nell'allegato grafico contraddistinto con la lettera A.

Le suddette estensioni devono intendersi come superfici minime di ripristino e potranno essere estese a maggiori larghezze o lunghezze in conseguenza di danneggiamenti del manto stradale provocati dall'Esecutore dei lavori.

Nel caso in cui successivamente al ripristino definitivo dovessero verificarsi ulteriori cedimenti e/o assestamenti del piano viabile o del piano di calpestio attribuibili all'intervento di manomissione, il ripristino stesso dovrà essere ripetuto per le superfici interessate dal fenomeno secondo le modalità descritte in precedenza.

A richiesta dell'interessato tale incombenza potrà essere assolta direttamente dal Comune previa corresponsione delle relative spese.

Sarà in ogni caso cura del Titolare dell'autorizzazione assicurare sempre e comunque la perfetta efficienza dell'eventuale segnaletica verticale provvisoria così come previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione nonché come eventualmente prescritto dal Comando di Polizia Locale.

Il Titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al ripristino di ogni tipo di segnaletica orizzontale, verticale e/o altri elementi eventualmente manomessi (dissuasori stradali, elementi di arredo

urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc.), sia successivamente all'intervento provvisorio che a quello definitivo, con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive esigenze d'uso secondo le modalità e le indicazioni fornite al Comando di Polizia Locale. Il Titolare dell'autorizzazione inoltre dovrà sempre provvedere alla riquotatura dei pozzetti, chiusini e delle prese dell'acquedotto prima dell'esecuzione del ripristino definitivo del piano viabile ovvero del piano di calpestio.

ARTICOLO 12 - Ripristino pavimentazioni in macadam (ghiaia).

Il **ripristino provvisorio** dovrà essere eseguito come segue:

- Lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio costituito da materiali inerti idonei ad offrire un adeguato grado di compattezza. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 30 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei mediante rullatura. L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento.

Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'Ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima, anche civilmente, per tutto il periodo intercorrente fino al ripristino definitivo.

Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto.

Il **ripristino definitivo** dovrà essere eseguito entro quattro mesi dal ripristino provvisorio, con materiali inerti idonei (quali stabilizzato, ghiaia, ghiaietto, ecc..) di nuovo apporto., debitamente rullati e costipati, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Tale ripristino dovrà essere eseguito in un unico strato di spessore di 20 cm., previa scarifica di uguale profondità, con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei mediante rullatura.

Il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell'assestamento 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Il Titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al ripristino di ogni tipo di segnaletica orizzontale, verticale e/o altri elementi eventualmente manomessi (dissuasori stradali, elementi di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc.), sia successivamente all'intervento provvisorio che a quello definitivo, con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive esigenze d'uso secondo le modalità e le indicazioni fornite al Comando di Polizia Locale.

Il Titolare dell'autorizzazione inoltre dovrà sempre provvedere alla riquotatura dei pozzetti, chiusini e delle prese dell'acquedotto prima dell'esecuzione del ripristino definitivo del piano viabile ovvero del piano di calpestio.

PAVIMENTAZIONI PEDONALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

ARTICOLO 13 - Rottura manto e scavi

Per superfici pavimentate in conglomerato bituminoso gli scavi che interessano sia longitudinalmente che trasversalmente (perpendicolarmente) la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordatura, se questa è in buone condizioni; in caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.

Eseguito lo scavo delle dimensioni desiderate, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico, riportata sull'autorizzazione;

E' vietato interrompere gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati, questi dovranno essere assicurati e mantenuti con accorgimenti e mezzi idonei; sarà sempre cura dell'esecutore dell'intervento apporre e mantenere in perfetto stato di efficienza qualsiasi tipo di segnaletica prescritta.

Il materiale di scavo non potrà essere depositato, neppure temporaneamente, sul suolo pubblico, ma dovrà essere posto direttamente su automezzo per il successivo trasporto a discarica; in ogni caso il materiale stesso dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere in modo tale da non costituire ulteriore intralcio alla circolazione pedonale ed assicurare il dovuto decoro urbano

Nel caso in cui, durante l'esecuzione degli scavi, venissero interessate tubazioni, di qualsiasi genere od altri manufatti si dovrà immediatamente avvertire l'Ente, Azienda o privato proprietario al fine di concordare con esso le modalità del ripristino che dovrà essere in ogni caso effettuato a perfetta regola d'arte al fine di garantirne la perfetta funzionalità.

ARTICOLO 14 - Riempimenti

Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato con materiale inerte (stabilizzato di cava opportunamente selezionato), di nuovo apporto; il materiale, come descritto, dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati successivi dello spessore massimo di cm. 20, con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili); dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Le tubazioni di eventuali servizi preesistenti eventualmente intercettate durante le operazioni di scavo dovranno essere preventivamente protette da camicia di calcestruzzo ovvero da strato di sabbia secondo le indicazioni del proprietario delle stesse.

E' fatto esplicito divieto di utilizzare il materiale risultante dallo scavo per il riempimento; su richiesta del Responsabile del procedimento dovrà essere prodotta opportuna documentazione atta a documentarne l'avvenuto smaltimento.

Considerata l'inevitabile correlazione tra modalità di esecuzione dei riempimenti e la formazione di successivi cedimenti, anche a ripristini definitivi eseguiti, si evidenzia la necessità da parte del Titolare dell'autorizzazione di assicurare, anche tramite la presenza di tecnici all'uopo incaricati, la regolare esecuzione dei riempimenti stessi in maniera tale da evitare la formazione nel tempo di avvallamenti, cedimenti ed irregolarità dei manti pedonali.

In ogni caso il Titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere all'eliminazione di qualsiasi avvallamento e/o cedimento in prossimità degli scavi o comunque, a insindacabile giudizio dei competenti Uffici comunali, riconducibile all'intervento stesso anche se si dovesse verificare a distanza di tempo rispetto alla conclusione dei lavori.

ARTICOLO 15 - Ripristino pavimentazioni

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito in due fasi:

- una prima fase costituente il "ripristino provvisorio";
- una seconda fase costituente il "ripristino definitivo".

Il **ripristino provvisorio** dovrà essere eseguito come segue:

- regolarizzazione del piano di posa dei conglomerati in prossimità degli scavi tramite taglio, con apposita macchina operatrice a lama rotante, della pavimentazione bituminosa circostante lo scavo in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare che inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse ponendo particolare attenzione al mantenimento della complanarità del ripristino provvisorio rispetto alle pavimentazioni adiacenti; analoga regolarizzazione dovrà essere assicurata anche per quanto riguarda quote di posizionamento di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti sia preesistenti che di nuova installazione.
- formazione di opportuno massetto in conglomerato cementizio dosato a ql. 2 di cemento R325 per mc di misto fine di fiume; detto sottofondo avrà uno spessore minimo di cm. 10 con interposta rete elettrosaldata a maglie cm. 10x10 e diam. mm. 6. I ripristini provvisori dovranno assicurare, in attesa dei ripristini definitivi, la completa assenza di irregolarità delle pavimentazioni pedonali, e dovranno avere un dislivello tra il piano finito esistente ed il piano del ripristino provvisorio misurato non superiore a cm. 2.

Il **ripristino definitivo** dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dal Comune e comunque non oltre 90 giorni dall'esecuzione del ripristino provvisorio e dovrà essere esteso:

- nei casi di tratte di scavo in senso longitudinale, il ripristino dovrà essere esteso all'intero marciapiede interessato dai lavori per tutta la lunghezza dello scavo;
- nei casi di tratte di scavo in attraversamento i ripristini dei manti di usura dovranno essere estesi a tutta la sede del marciapiede per una larghezza complessiva di ml. 8, in asse con la mezzeria della sezione di scavo;

e dovrà essere realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

- adeguamento delle quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti, sia preesistenti che di nuova installazione, al fine di porli in perfetta complanarità con la nuova pavimentazione;
- messa in quota di singoli cordoli o tratti di cordonatura che risultino depressi e la loro sostituzione, nel caso siano ammalorati;
- formazione del tappeto d'usura con impiego di conglomerato bituminoso del tipo chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm., conforme alle norme CNR, per uno spessore compreso di almeno cm. 2, steso a raso e perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente, previa pulizia e/o lavaggio a fondo del marciapiede eseguita con mezzi meccanici; particolare attenzione dovrà essere posta per evitare sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma del piano di calpestio il quale dovrà risultare, ad intervento ultimato, privo di ogni elemento di discontinuità (bombature, avvallamenti, slabbrature); non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua.

La sigillatura delle zone perimetrali del ripristino dovrà essere eseguita con speciale mastice di bitume composto da bitume, elastomeri e carica minerale (calce idrata ventilata), fornito in cantiere alla temperatura idonea di stesa, con le seguenti caratteristiche: penetrazioni a 25° (gradi cent) Dmm 30-40; punto di rottura (FRAAS) gradi cent. min – 18 – colato a caldo previa pulizia – asportazione di eventuali irregolarità superficiali e riscaldamento delle pareti delle fessure con lancia termica per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Le suddette estensioni devono intendersi come superfici minime di ripristino e potranno essere estese a maggiori larghezze o lunghezze in conseguenza di danneggiamenti del manto del marciapiede provocati dall'Esecutore dei lavori.

Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a cm. 50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare le cordonate su una fondazione in calcestruzzo.

Nel caso vi fossero tratti di cordonature dissestate, sconnesse, danneggiate o in cattivo stato sarà totale incombenza del Concessionario provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato.

Nel caso di più tagli a distanza ravvicinata anche eseguiti da diversi Concessionari, si dovrà estendere il ripristino definitivo a tutto il tratto interessato dai lavori secondo le condizioni sopra indicate.

Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.

Nel caso in cui successivamente al ripristino definitivo dovessero verificarsi ulteriori cedimenti e/o assestamenti del piano di calpestio attribuibili all'intervento di manomissione, il ripristino stesso dovrà essere ripetuto per le superfici interessate dal fenomeno secondo le modalità descritte in precedenza.

Sarà in ogni caso cura del Titolare dell'autorizzazione assicurare sempre e comunque la perfetta efficienza dell'eventuale segnaletica verticale provvisoria così come previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione nonché come eventualmente prescritto dal Comando di Polizia Locale.

Il Titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al ripristino di ogni tipo di segnaletica orizzontale, verticale e/o altri elementi eventualmente manomessi (dissuasori stradali, elementi di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc.), sia successivamente all'intervento provvisorio che a quello definitivo, con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive esigenze d'uso secondo le modalità e le indicazioni fornite al Comando di Polizia Locale.

Il Titolare dell'autorizzazione inoltre dovrà sempre provvedere alla riquotatura dei pozzetti, chiusini e delle prese dell'acquedotto prima dell'esecuzione del ripristino definitivo del piano viabile ovvero del piano di calpestio.

PAVIMENTAZIONI IN MATERIALE LAPIDEO DI QUALUNQUE GENERE E TIPO

ARTICOLO 16 - Disfacimento pavimentazioni.

Nel caso in cui gli interventi di manomissione riguardino pavimentazioni in materiale lapideo di qualunque genere e tipo, il soggetto titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori dovrà consegnare al Settore Manutenzioni il rilievo grafico e fotografico dell'area interessata.

La rimozione della pavimentazione lapidea dovrà essere eseguita esclusivamente a mano, lungo una linea ideale più uniforme possibile.

Qualora la pavimentazione sia composta in tutto o in parte da basoli, cordonate, lastre di pietra regolari, occorrerà procedere prima della rimozione degli elementi alla loro numerazione, ed il rilievo grafico e fotografico dovrà riportarne la numerazione; nel caso in cui l'attività di rimozione riguardi pavimentazioni realizzate con acciottolato, selciato, lastre in pietra irregolari, i lavori di ricomposizione dovranno assicurare l'integrale ricostruzione secondo il disegno originario, assicurando il rispetto dei motivi preesistenti, delle dimensioni e della tipologia litoide e dei disegni eventualmente presenti.

Nel caso in cui la pavimentazione in materiale lapideo risulti occultata in tutto o in parte da un sovrastante strato di materiale bituminoso, occorrerà procedere alla preventiva asportazione della sovrastante pavimentazione in materiale bituminoso con tecniche che non arrechino il minimo danneggiamento agli originari basolati ed acciottolati.

L'asportazione delle pavimentazioni in materiali lapidei, dovrà essere eseguita esclusivamente a mano, lungo una linea ideale più uniforme possibile, in modo da preservarne l'integrità durante le attività di demolizione, caricamento, trasporto, scaricamento e riposizionamento; gli elementi di dimensioni rilevanti (basoli, cordonate, lastre, porfidi...) dovranno essere smontati evitando l'uso di escavatori o di martelli demolitori; il caricamento ed il successivo scaricamento su autocarro dovrà avvenire previa pallettizzazione di più elementi.

E' espressamente vietato lasciare, anche per breve periodo, lungo aree pubbliche o private non custodite, il materiale lapideo proveniente da disfacimento delle antiche pavimentazioni storiche.

ARTICOLO 17 - Ripristino pavimentazioni

Le pavimentazioni in materiale lapideo di qualunque genere e tipo dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte in maniera tale da non consentire l'evidenziazione di alcun segno di manomissione; i materiali e le tecniche di posa dovranno sempre rispettare le preesistenze.

Inoltre a ripristino definitivo avvenuto il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di dossi o avvallamenti.

Nei casi in cui, per problemi di reperibilità di materiale identico all'esistente o per altre difficoltà tecniche non fosse possibile ripristinare perfettamente le pavimentazioni speciali manomesse, sarà facoltà del Comune imporre estensioni di ripristino elevate a tratte e/o superfici eccedenti l'area d'intervento in modo tale da assicurare sempre omogenee caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dell'intera tratta di marciapiede, strada o piazza interessata dalla manomissione.

Sarà cura del Titolare dell'autorizzazione analizzare preventivamente le tecniche del ripristino e raffrontarle con le effettive esigenze operative; sarà facoltà del Comune imporre anche a lavori ultimati il rifacimento dell'intero manufatto manomesso in tutti i casi in cui sia evidente il danno estetico e/o funzionale arrecato al suolo pubblico a seguito e/o in dipendenza dell'intervento eseguito.

Nel caso di interventi lungo i marciapiedi in piastrelle di qualsiasi tipo il **ripristino provvisorio** dovrà essere eseguito previa formazione di opportuno massetto in conglomerato cementizio dosato a ql. 2 di cemento R425 per mc di misto fine di fiume; detto sottofondo avrà uno spessore minimo di cm. 15 con interposta rete elettrosaldada a maglie 10x10 cm diam. mm 6-8.

Il **ripristino definitivo** dovrà essere eseguito immediatamente dopo il ripristino provvisorio. Le piastrelle dovranno essere posate con malta cementizia dosata a ql. 4 di cemento per mc. di sabbia di fiume, oppure con opportuna stesa di colle adeguate alle caratteristiche dei materiali di posa ed all'uso degli stessi; la sigillatura dei giunti avverrà tramite boiaccia di cemento o altri appositi materiali (premiscelati e similari). Le bordure, eventualmente rimosse o non in adeguata quota, dovranno essere ricollocate in opera su massello di conglomerato cementizio dosato a ql. 2.5 nella sezione adeguata, sostituendo eventualmente quelle danneggiate.

Le piastrelle dovranno possedere caratteristiche identiche a quelle preesistenti, oppure a quelle preventivamente concordate con gli uffici competenti.

Il ripristino del marciapiede e/o altra area pavimentata con piastrelle interessata dai lavori dovrà essere eseguito per tutta la sua larghezza e per una lunghezza non inferiore a quanto previsto nell'elaborato grafico.

Sarà cura del titolare dell'autorizzazione eseguire l'intervento in maniera tale da raccordarsi a perfetta regola d'arte con l'esistente anche realizzando gli opportuni giunti di dilatazione e/o raccordo; in caso di inadeguata realizzazione del ripristino, ad insindacabile giudizio del Responsabile del procedimento, potrà essere imposto il rifacimento del decoro preesistenti.

Nel caso di interventi su pavimentazione in cubetti di porfido il **ripristino provvisorio** dovrà essere eseguito tramite formazione di massetto di conglomerato cementizio, dosato a ql. 2 di cemento R325 per mc, dello spessore di cm 15 con interposta rete elettrosaldata a maglie 10x10 cm diam. mm 6 - 8 .

Il **ripristino definitivo** dovrà essere eseguito immediatamente dopo il ripristino provvisorio. Salvo diverse disposizioni, da concordare di volta in volta con l'Ufficio Tecnico Comunale, è prescritta la realizzazione di un letto di posa in sabbia granita di fiume di adeguato spessore, miscelata con cemento asciutto dosato a ql 1.5 per mc.; la ricollocazione manuale degli elementi dovrà avvenire seguendo il disegno della pavimentazione preesistente; la sigillatura dei giunti avverrà tramite boiaccia di cemento o altri appositi materiali (premiscelati e similari).

I lavori di ripristino definitivo sopra citati dovranno essere completati entro 1 mese dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio. Il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell'asestamento 6 mesi dopo l'avvenuta comunicazione

La ricollocazione in opera di pavimentazione in lastre di pietra tipo "basoli" dovrà avvenire, previa eventuale sostituzione degli elementi deteriorati, in analogia con l'esistente compresa l'opportuna sigillatura dei giunti con adeguata stesa e scopatura di sabbia fine.

Nelle pavimentazione in acciottolato il **ripristino provvisorio e definitivo** dovrà essere eseguito previa formazione di opportuno massetto in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, formato da conglomerato cementizio dosato a ql. 2 di cemento R325 per mc. di misto con interposta rete elettrosaldata a maglie 10x10 diam. mm 6 - 8; dovrà essere formato il fondo in sabbia granita di fiume di adeguato spessore, miscelata con cemento asciutto dosato a ql 1.5 per mc. di sabbia.

I ciottoli dovranno essere posati a coltello a perfetta regola d'arte raccordandosi con la pavimentazione preesistente.

Le caratteristiche dei ciottoli, i disegni, decori, alternanze cromatiche ecc. dovranno essere uguali all'esistente prima della manomissione.

Nelle pavimentazioni in ammattonato e/o autobloccanti di cemento **ripristino provvisorio e definitivo** dovrà essere eseguito previa formazione di opportuno massetto in conglomerato cementizio dello spessore di cm 15, formato da conglomerato cementizio dosato a ql. 2 di cemento R325 per mc di misto, con interposta rete elettrosaldata a maglie 10x10 diam. mm 6 - 8; sopra a questo dovrà essere formato opportuno fondo in sabbia di fiume miscelata con cemento asciutto dosato a ql 1.5 per mc di sabbia. Si provvederà quindi alla posa in opera di mattoni e/o autobloccanti come esistenti o comunque concordati con gli uffici competenti, a perfetta regola d'arte, rimanendo tassativamente escluso il reimpiego di quelli rotti; i giunti verranno sigillati tramite opportuna stesa e scopatura di sabbia fine.

Rimane a carico del Titolare dell'autorizzazione anche il ripristino della segnaletica orizzontale, sia successivamente all'intervento provvisorio che a quello definitivo, secondo le modalità e le indicazioni fornite al Comando di Polizia Locale.

A richiesta dell'interessato tale incombente potrà essere assolto direttamente dal Comune previa corresponsione delle relative spese.

Sarà in ogni caso cura del Titolare dell'autorizzazione assicurare sempre e comunque la perfetta efficienza dell'eventuale segnaletica verticale provvisoria così come previsto dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione nonché come eventualmente prescritto dal Comando di Polizia Locale.

Il Titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al ripristino di ogni tipo di segnaletica orizzontale, verticale e/o altri elementi eventualmente manomessi (dissuasori stradali, elementi di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc.), sia successivamente all'intervento provvisorio che a quello definitivo, con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive esigenze d'uso secondo le modalità e le indicazioni fornite al Comando di Polizia Locale.

Il Titolare dell'autorizzazione inoltre dovrà sempre provvedere alla riquotatura dei pozzetti, chiusini e delle prese dell'acquedotto prima dell'esecuzione del ripristino definitivo del piano viabile ovvero del piano di calpestio.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18 - Periodi di esecuzione dei lavori

I periodi di esecuzione lavori saranno di volta in volta definiti dal singolo provvedimento autorizzativo.

In ogni caso, salvo eventuale esplicita definizione temporale riportata nel provvedimento stesso i lavori dovranno essere eseguiti e completati entro un massimo di dodici mesi dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

Al fine di evitare impedimenti ed ostacoli alla circolazione stradale in periodi di traffico intenso, di particolare affluenza turistica ovvero in concomitanza con particolari manifestazioni o ricorrenze gli interventi di manomissione e/o occupazione temporanea del suolo pubblico, salvo particolari e specifiche deroghe, non sono consentiti:

dal giorno 15 dicembre al giorno 7 gennaio di ogni anno;

dal giovedì precedente il giorno di Pasqua fino al martedì successivo (entrambi compresi);

dal 23 aprile al 2 maggio di ogni anno;

Eventuali lavori in corso durante i suddetti periodi dovranno essere sospesi, dovranno essere allontanati dal cantiere materiali ed attrezzature e dovrà essere perfettamente ripristinata la viabilità veicolare e pedonale.

ARTICOLO 19 - Continuità dei lavori e sanzioni per eventuali inadempienze

Tutti gli interventi eseguiti sulle strade comunali, marciapiedi, piste ciclopedonali e loro pertinenze dovranno, essere condotti anche in modo tale da limitare il più possibile ogni disagio all'utenza.

Tutti i lavori dovranno essere condotti con continuità; in caso di interruzione per cause di forza maggiore dovrà essere provveduto all'immediato ripristino delle pavimentazioni (con le modalità indicate agli articoli precedenti) del transito pedonale e veicolare e del decoro urbano; ciò anche in applicazione di quanto previsto dal Codice Della Strada e da ogni altra norma e/o regolamento anche comunale vigente al momento dell'esecuzione dei lavori.

Ogniquale volta dovesse essere riaperto un tratto di area sia stradale che pedonale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e/o verticale manomessa in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.

Eventuali inadempienze comporteranno l'applicazione delle dovute sanzioni (anche riferite all'ingiustificato intralcio alla circolazione stradale e danni conseguenti al Comune) nonché la revoca d'ufficio del provvedimento autorizzativo senza che il Titolare dell'autorizzazione abbia nulla a pretendere in merito ad eventuali danni e/o oneri aggiuntivi conseguenti.

ARTICOLO 20 - Certificazioni dei materiali

Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dei tecnici del Comune (sabbie, ghiaione in natura, stabilizzati, conglomerati bituminosi, etc.)

ARTICOLO 21 - Vigilanza e verifica finale

Il Settore Manutenzioni ed il Comando di Polizia Locale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nel TITOLO III, i tempi stabiliti dall'autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.

Trascorsi sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione, il Settore Manutenzioni, entro i successivi sessanta giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.

La verifica finale è adottata con apposito verbale redatto a cura del Servizio Manutenzioni, al quale è allegata la relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori designato per l'intervento; il verbale di cui sopra equivale a collaudo delle opere.

Fino all'avvenuta verifica finale il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino.

Qualora il Comune non esegua il sopralluogo entro il termine di sessanta giorni successivi ai quattro mesi dal termine dei lavori, gli stessi si intendono regolari, ed ai fini della dichiarazione di regolarità del ripristino, la relazione del direttore dei lavori sostituisce il verbale redatto dal Comune.

ARTICOLO 22 - Sanzioni

Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

Chiunque esegua lavori in difformità dell'autorizzazione è soggetto a quanto previsto dall'art. 8 delle presenti linee guida.

ARTICOLO 23 - Oneri a carico del richiedente

Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dalla Polizia Locale, che provvederà alla predisposizione delle relative ordinanze.

In mancanza di tali ordinanze le autorizzazioni non potranno essere rilasciate.

Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che leggi e regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza dell'autorizzazione, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni.

ARTICOLO 24 - Responsabilità e obblighi

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Per una durata di 10 anni, a decorrere dalla data di collaudo, il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.

Il Concessionario su richiesta dell'Amministrazione dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le opere di ripristino, e le relative spese saranno a totale carico dello Stesso.

A lavori ultimati per i nuovi interventi, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

ALLEGATI:

A – SCHEMA GRAFICO ESEMPLIFICATIVO

B – DETERMINAZIONE IMPORTI €/MQ PER CALCOLO DEPOSITO CAUZIONALE

ALLEGATO B – DETERMINAZIONE IMPORTI €/MQ PER CALCOLO DEPOSITO CAUZIONALE

Id	DESCRIZIONE	€/mq
1	Ripristini per superfici fino a 50 mq	€ 100/mq
2	Ripristini per superfici stradali da 50 a mq 100	€ 75/mq
3	Ripristini per superfici stradali oltre 100 mq	€ 50/mq
4	Ripristini per strada in macadam	€ 150/mq
5	Ripristini per strade in acciottolato, porfido, pietra e masselli autobloccanti	€ 250/mq
6	Marciapiedi in asfalto	€ 175/mq
7	Marciapiedi in pietra, porfido, masselli autobloccanti o acciottolato	€ 250/mq

ALLEGATO "A"

